

CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2004

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2005 (riportate in azzurro)

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 19/12/2006 (riportate in rosso)

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	DICHIARAZIONE D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 6	ESCLUSIONI
ART. 7	PARTI COMUNI DI EDIFICI
ART. 8	MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI
ART. 9	SUPERFICIE UTILE
ART. 10	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART. 11	CONGUAGLI
ART. 12	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 13	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
ART. 14	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART. 16	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART. 17	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO UMIDO
ART. 18	RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
ART. 19	UTENZE NON DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO. OPZIONE PER L'ESCLUSIONE DAL SERVIZIO PUBBLICO.
ART. 20	TARIFFA GIORNALIERA
ART. 21	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 22	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
ART. 23	RISCOSSIONE
ART. 24	SANZIONI E PROCEDURA DI IRROGAZIONE
ART. 25	TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI
ART. 26	PRESCRIZIONE
ART. 27	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO "A": elenco dei rifiuti assimilati agli urbani già previsto dal n. 1 , punto 1. 1. 1., lettera a), della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915.

ALLEGATO "B": classi di utenza per non domestiche.

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti (di seguito abbreviata in tariffa) prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse sanzioni in caso di inadempienza.

ARTICOLO 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Lendinara è istituita la tariffa ai sensi dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni la quale è determinata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.

2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario predisposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale. Si qualificano come aree scoperte operative, quelle aree sulle quali è esercitata l'attività principale del soggetto economico. A solo fine esemplificativo: se il soggetto passivo è esercente attività di vendita: l'area di vendita; se il soggetto passivo è esercente attività di servizi: l'area di produzione dei servizi; se il soggetto passivo è esercente attività di produzione: l'area nella quale vengono effettuate le produzioni. Non sono quindi soggette alla Tariffa: le aree scoperte di deposito, le strade, i parcheggi, le aree verdi, le aree intercluse.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione anche di fatto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la dichiarazione di cui al successivo articolo 4, o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di presupposto per utenza domestica, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali oggetto di tariffa.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree scoperte. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti obbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro, Comune.

5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo, caso che si esaurisce solitamente prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è posto in capo al proprietario dell'alloggio conteggiando i componenti del nucleo familiare come

previsto nel successivo articolo 5. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

ARTICOLO 4

Dichiarazione d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997, presentano al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, e comunque entro il **30 aprile** dell'anno successivo **dichiarazione unica**¹ dei locali ed aree condotti o occupati.

2. La dichiarazione è compilata sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La dichiarazione ha effetto dal giorno di inizio della dichiarata o accertata occupazione e produce effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il codice fiscale dello stesso,
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- il numero dei componenti il nucleo familiare alla data della dichiarazione stessa.

5. In caso di variazione relativa agli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa, l'utente è tenuto a presentare - entro il termine di 90 (novanta) giorni dal verificarsi della stessa - e comunque entro il **30 aprile** dell'anno successivo, una dichiarazione di variazione.

Si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente che verranno comunque applicate d'ufficio.

6. Tutti i soggetti facenti parte di uno stesso nucleo familiare sono tra loro solidalmente responsabili per il pagamento della Tariffa dovuta per i locali condotti.

7. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e tipo di attività esercitata, sede principale),
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

8. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

¹ Come dichiarazione unica si intende che il conduttore o l'occupante devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento. E' consentito l'invio tramite posta elettronica certificata.

10. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere dichiarata su apposito modulo o con autocertificazione al Comune entro 90 (novanta) giorni dal suo verificarsi e comunque entro il **30 aprile** dell'anno successivo. Gli effetti decorrono dal giorno di cessazione dichiarato o se diverso accertato; costituisce prova in tal senso l'avvenuta variazione di residenza anagrafica.

11. In caso di decesso del soggetto di cui al precedente comma 1, i termini per la presentazione della dichiarazione di cessazione e per effettuare i relativi versamenti sono differiti di 12 mesi. Gli eredi sono tra loro solidalmente responsabili per il pagamento degli importi non versati anche se non convivevano con il soggetto deceduto.

12. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui ai precedenti commi del presente articolo, o comunque con il pagamento della prima bolletta/fattura inerente la Tariffa per l'igiene ambientale, l'utente accetta - anche ai sensi dell'articolo 1341 del C.C. - le condizioni generali di utilizzo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

ARTICOLO 5

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa da applicare alle utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dalla denuncia di cui al precedente articolo 4 ovvero dai registri anagrafici all'atto dell'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e, per gli anni successivi, al 1° maggio di ciascun anno.

2. Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. I nuclei familiari sono classificati al fine del calcolo della Tariffa, come segue:

numero componenti nucleo	categoria	Descrizione
1	1 [^]	1 componente
2	2 [^]	2 componenti
3	3 [^]	3 componenti
4	4 [^]	4 componenti
5	5 [^]	5 componenti
6 o più	6 [^]	6 o più componenti

3. Per i locali occupati da non residenti si presume, ai fini del calcolo della tariffa dovuta, che i locali siano occupati da un nucleo familiare composto da n. 3 componenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 e da ogni diverso accertamento.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 6

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:

- locali destinati a centrale termica;
- vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
- locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- locali interclusi o impraticabili, cavedi, cortili interni non accessibili;
- superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali; rimangono soggette a tariffa le superfici aperte al pubblico o destinate a servizi (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, bar, ecc.);
- locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
- edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto e loro pertinenze;
- edifici di cui alla legge 01/08/2003 n. 206;
- locali ad uso non domestico in cui si svolgono lavorazioni che producono esclusivamente rifiuti pericolosi, speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento provvede direttamente e a proprie spese l'imprenditore. Questi locali sono esclusi solo dall'applicazione della quota variabile della tariffa e rimangono soggetti alla quota fissa della stessa. I locali ed aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità;
- locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
- locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, rispostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri;
- fabbricati non agibili e/o in ristrutturazione ai sensi dell'articolo 3 (*"Definizioni degli interventi edilizi"*), lettere b) c), d) ed e), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380; per la parte oggetto di intervento edilizio, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, tranne che l'immobile risulti abitato.
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- locali ed aree scoperte pertinentziali o accessorie di civili abitazioni, comprese le aree a verde;
- locali occupati da uffici, servizi e impianti sportivi comunali.

2. per le utenze diverse dalle abitazioni (ed esclusi qui i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti pericolosi, speciali, tossici o nocivi in quanto le relative operazioni di produzione non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione nella misura del 15% della superficie totale fermo restando che tale viene accordata solo a richiesta da parte dell'utente interessato ed a condizione che dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, speciali o tossico/nocivi.

3. I locali e le aree non assoggettabili a Tariffa di cui al presente articolo dovranno essere indicate nella dichiarazione prevista dall'articolo 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7

Parti comuni di edifici

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le parti di uso comune del fabbricato condominiale quali lastricati solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, posti auto. Per tali locali se risultano utilizzati in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti, detentori o conduttori.

ARTICOLO 8

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la dichiarazione per i locali ed eventuali aree scoperte soggette a tassazione di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

2. Per le parti in comune di un centro commerciale o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 9

Superficie utile

1. La superficie sottoposta all'applicazione della tariffa è la superficie espressa in metri quadrati dei locali ed di cui al precedente articolo 1, determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi divisorii.

2. La superficie sottoposta all'applicazione della tariffa delle aree scoperte operative viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.

3. Per il calcolo della superficie complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori si considerano con arrotondamento al metro quadrato.

ARTICOLO 10

Utenze non stabilmente attive

1. Ai sensi e ai fini dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27/04/1999, n.158 si definiscono "utenze non stabilmente attive":

- a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare non sia occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

2. Alle utenze non stabilmente attive si applica il coefficiente di riduzione di un terzo alla quota di tariffa variabile.

3. Per il calcolo della tariffa da applicare alle utenze domestiche previste dai punti a, b, c, del precedente comma 1 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 - può farsi riferimento ad un nucleo familiare composto da una sola persona.

4. L'applicazione della tariffa con i presupposti previsti dal precedente comma 3, è subordinata a domanda da presentare al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo unitamente ad una autocertificazione attestante che l'abitazione non è stabilmente occupata e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, accettando senza riserve l'attività di accertamento da parte del Comune che potrà svolgersi anche senza preavviso. La richiesta si intende rinnovata di anno in anno salvo l'onere del titolare di comunicare ogni variazione attinente alla modificazione delle cause che hanno condotto alla richiesta.

5. Alle utenze non domestiche di cui alla lettera d) del precedente comma 1, si applica il coefficiente di riduzione di un terzo alla quota di tariffa variabile; l'applicazione è subordinata a domanda da presentare al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo unitamente ad una dichiarazione di variazione. La domanda si intende rinnovata di anno in anno salvo l'onere del titolare di comunicare ogni variazione attinente alla modificazione delle cause che hanno condotto a tale richiesta.

6. Dalla disciplina del presente articolo sono escluse le utenze soggette alla tariffa giornaliera di cui al successivo art. 20.

ARTICOLO 11

Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza o dei locali che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio o compensazione.

ARTICOLO 12

Obbligazione tariffaria e rimborsi

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa.

2. La cessata conduzione deve essere dichiarata al Comune dall'utente con apposita dichiarazione di cessazione che deve essere resa nel termine di 90 giorni previsto dall'articolo 4 del presente regolamento. Nel caso in cui l'utenza venga cessata in corso d'anno e l'utente abbia già provveduto all'intero versamento, si procede al rimborso conteggiando gli interessi al tasso legale. Non si dà luogo al rimborso per importi inferiori a quello previsto dal successivo articolo 23 comma 10.

3. se l'utente non ha dichiarato la cessata conduzione, il rimborso si esegue solo se lo stesso può dimostrare in alternativa:

- a. che un altro utente ha versato la tariffa per i locali cessati,
- b. che i locali sono stati lasciati liberi da cose e persone e le utenze sono state scollegate,
- c. che l'utente non ha potuto presentare la dichiarazione di cessazione per causa di forza maggiore ad egli non imputabile,
- d. che i locali sono stati abbandonati in quanto inagibili o inabitabili.

4. La mancata fruizione del servizio da parte dell'utente non comporta alcun esonero dal pagamento della Tariffa per l'igiene ambientale. L'uso stagionale o discontinuo, ove dimostrato, può dare luogo all'eventuale riduzione della parte variabile della tariffa ai sensi del precedente articolo 10.

ARTICOLO 13

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. Hanno principalmente titolo per la concessione del suddetto sussidio, previa richiesta da inoltrare agli uffici che lo concedono, le persone assistite in via continuativa dal Comune di Lendinara o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

2. L'assegnazione dei sussidi e l'importo degli stessi è determinato su proposta della Commissione comunale per l'assistenza.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

ARTICOLO 14

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze **domestiche** sono classificati anche tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella **tabella 2** del D.P.R. 158/1999.

3. Tali coefficienti saranno determinati dalla Giunta Comunale su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 15

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella **tabella 4a** del D.P.R. 158/1999.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti **Kc** e **Kd** (di cui alle **tabelle 3a e 4a** previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua dalla Giunta Comunale contestualmente all'adozione della delibera tariffaria predisposta generalmente in sede di preparazione del bilancio di previsione.

3. I locali e le aree in cui vengono svolte attività non specificamente rientranti tra quelle previste dalle tabelle del DPR 158/99, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ARTICOLO 16

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. La classificazione delle utenze **non domestiche** è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Le classi di utenza sono descritte nell'allegato "B". Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie o da accertamenti d'ufficio.

2. Alle attività non comprese esplicitamente nell'elenco sarà attribuito il coefficiente della attività che più si avvicina per analogia.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire una utenza aggiuntiva soggetta al regime delle utenze non domestiche.

ARTICOLO 17

Agevolazioni per la raccolta differenziata del rifiuto umido

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, in applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, si applica una riduzione del **15% sulla quota variabile della tariffa** per le utenze domestiche che provvedono direttamente allo smaltimento della frazione umida.

ARTICOLO 18

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

1. Il Comune ripartisce i costi del servizio fra le categorie di utenza domestica e non domestica in misura percentuale. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione che determina la tariffa **tenuto comunque conto di quanto previsto nel piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale**.

ARTICOLO 19

Utenze non domestiche: determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa variabile per i rifiuti assimilati avviati al recupero. Opzione per l'esclusione dal servizio pubblico.

1. Posto che sono esonerate dall'applicazione della quota variabile della tariffa le superfici di lavorazione produttive di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (rifiuti pericolosi e speciali non assimilati) e che la parte fissa della tariffa è comunque dovuta e non riducibile per alcun motivo, per le superfici che producono rifiuti assimilati agli urbani (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 22/1997 e dell'allegato "A" al presente regolamento) il produttore che, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, dimostri di averli avviati al recupero in tutto o in parte, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa così determinata (ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 158/99):

recupero fino ad 1/3 del totale rifiuti prodottimeno 20% della parte variabile
recupero oltre 1/3 e fino a 2/3 del totale rifiuti prodottimeno 40% della parte variabile
recupero di oltre 2/3 del totale rifiuti prodotti.....meno 60% della parte variabile

2. Le percentuali di recupero verranno calcolate rapportando le quantità **documentate** di rifiuti recuperati alla quantità stimata di produzione potenziale (quantificata applicando i coefficienti della tabella 4a del D.P.R. n. 158/99).

3. La riduzione di cui sopra verrà applicata a richiesta dell'interessato da presentarsi ogni anno entro i termini previsti dall'articolo 4 e previa attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero o riutilizzo o smaltimento dei rifiuti, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, con eventuale conguaglio nella tariffazione dell'anno successivo. I richiedenti dovranno produrre:

- il contratto con la ditta che effettua il servizio;
- l'iscrizione "all'albo smaltitori" della ditta incaricata a tale servizio;
- la c.d. 4^a copia del formulario di identificazione dei rifiuti a' sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/1997;
- le fatture di pagamento dell'ultimo anno.

4. Le utenze diverse dalle domestiche possono optare per il conferimento a ditte regolarmente autorizzate ad eseguire lo smaltimento, con la conseguente esclusione dal servizio pubblico e dal

versamento della relativa Tariffa per l'igiene ambientale, l'opzione deve essere esercitata entro il **30 aprile** di ciascun anno presentando apposita domanda all'ufficio tributi del comune e trasmessa per conoscenza al servizio Ecologia, corredata di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla quale risulti l'assimilabilità ai R.S.U. per qualità e quantità dei rifiuti conferiti. I richiedenti dovranno produrre:

- il contratto con la ditta che effettua il servizio;
- l'iscrizione "all'albo smaltitori" della ditta incaricata a tale servizio;
- la c.d. 4^a copia del formulario di identificazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/1997;
- le fatture di pagamento dell'ultimo anno se ricevute.

E' in ogni caso dovuta la tariffa parte fissa.

ARTICOLO 20

Tariffa giornaliera

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile). In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è soggetta a tariffa quando vi sia la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. L'uso è temporaneo se inferiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare anche se ricorrenti.

3. E' dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 184 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile). Nella deliberazione tariffaria può essere previsto un importo minimo – fisso, forfettario o espresso in tariffa/mq - per la tariffa giornaliera.

5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di mercato, sagre, fiere, attrazioni nello spettacolo viaggiante e simili.

La tariffa giornaliera di smaltimento **non si applica** nei seguenti casi:

- a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 120 minuti;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 120 minuti;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali. ecc.;
- d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
- e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una **tariffa forfettaria** media per uso di banchi commerciali da applicarsi sull'area occupata, provvedendo ad un addebito unico. Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.

ARTICOLO 21

Funzionario responsabile

1. A' sensi dell'articolo 1 comma 4 del Regolamento Generale delle entrate, competente per l'antrata corrispondente alla tariffa è il Servizio Tributi.

2. Il responsabile del servizio è funzionario responsabile dell'entrata, egli cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata stessa ivi compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, liquidazione ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni e degli interessi. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione-precetto, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sugli atti, cura il contenzioso e nell'eventuale pubblica udienza può rappresentare l'ente.

ARTICOLO 22

Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 4.

A tal fine si possono utilizzare i seguenti mezzi:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- utilizzare dati in possesso del comune anche se acquisiti per altri fini, ovvero richiedere ad Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (uffici comunali, camera di commercio, agenzia delle entrate, ufficio del territorio, ecc.);
- disporre l'accesso agli immobili oggetto del servizio, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, al fine di rilevarne la superficie imponibile e/o la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai commi precedenti.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.

3. Si applicano gli articoli 42 e seguenti del Regolamento Comunale sulle entrate adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2002 e successive modificazioni ed integrazioni eventualmente intervenute.

ARTICOLO 23

Riscossione

1. Il Comune provvede **direttamente** alla riscossione della tariffa. Si applicano in quanto possibile i modi e le forme previste dal Regolamento Comunale sulle entrate adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2002 e le successive modificazioni ed integrazioni eventualmente intervenute.

2. La Tariffa per l'igiene ambientale è riscossa in **tre rate** scadenti di regola nell'ultimo giorno dei mesi di **luglio, settembre, novembre**.

3. Il Comune deve inviare a ciascun contribuente – tramite posta ordinaria – un avviso/fattura contenente oltre alla descrizione di quanto dovuto, i bollettini di conto corrente postale o gli altri strumenti di pagamento scelti, già compilati nei dati anagrafici e nell'importo dovuto. Vale quanto disposto dall'articolo 1335 del codice civile.

4. Il Comune può sottoscrivere accordi con gli istituti di credito per il pagamento della Tariffa tramite addebito sul conto corrente del contribuente che ne faccia richiesta.

5. In caso di omissione di pagamento alla scadenza, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 32 del regolamento sulle entrate.

6. La Tariffa per l'igiene ambientale temporanea è riscossa con le modalità fissate dal presente regolamento. L'indicazione di quanto dovuto è effettuata nell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Non vi sono importi minimi di riscossione.

7. La riscossione coattiva della Tariffa per l'igiene ambientale tributi e delle altre entrate avviene attraverso la procedura prevista dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639. Resta ferma l'applicazione di altre metodologie ove prevista dalla legge.

8. E' attribuito al Funzionario responsabile il potere di sottoscrizione dell'atto di ingiunzione e di tutti gli atti prodromici e consequenziali.

9. Resta salva la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, dietro valutazione di convenienza.

10. Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a 30,00 EURO o di crediti di entità inferiore alla somma di spese e compensi che si debbano pagare per la loro riscossione. In tale ipotesi l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.

11. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può stipulare con l'Istituto Vendite Giudiziarie o con ente analogo, apposita convenzione per la delega della fase concernente la vendita dei beni pignorati a seguito della procedura di cui al precedente comma 1.

12. Il Comune può procedere alla cessione dei crediti in sofferenza originaria o successiva all'azione giudiziaria.

13. Le somme dovute a titolo di tariffa, che abbiano importi complessivi superiori a 100,00 EURO, possono essere dilazionate in un massimo di 12 rate mensili con provvedimento del Funzionario responsabile dell'entrata su richiesta motivata dell'interessato. Agli importi rateizzati si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi nella misura del saggio legale.

14. Il numero di rate in cui suddividere il debito è stabilito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore determinando in ogni caso l'importo delle rate secondo il metodo "francese" di ammortamento. La rateizzazione non può perdurare oltre il termine dell'emissione della successiva fattura/bolletta.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

15. Il debitore deve consegnare in visione, su richiesta del Comune le quietanze di pagamento di ciascuna rata.

ARTICOLO 24

Sanzioni e procedura di irrogazione

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, si applicano all'inosservanza del presente regolamento le sanzioni che seguono:

a) Nel caso di omessa dichiarazione di inizio occupazione dei locali o delle aree per le quali persiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del precedente articolo 4, ovvero di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Funzionario responsabile in aggiunta alla tariffa dovuta applica a titolo di sanzione, una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

b) Nel caso di accertata infedele comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

c) Stesse sanzioni possono essere applicate anche per ogni componente del nucleo familiare non comunicato in caso di nuclei familiari non residenti.

2. Le somme dovute a titolo di recupero della Tariffa per l'igiene ambientale e delle eventuali sanzioni sono richieste all'utente dal funzionario responsabile dell'entrata con un atto di contestazione che deve essere notificato all'utente con le procedure di cui agli articoli 137 e seguenti del C.p.C..

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione, che funge anche da **titolo esecutivo**, l'utente può far pervenire al funzionario responsabile: atti, documenti e scritti difensivi, e può chiedere audizione. Al termine dell'esame il funzionario responsabile può procedere all'annullamento dell'atto di contestazione o alla sua rettifica.

Se non vengono presentati atti o richieste di audizione o queste sono respinte, e nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato effettuato, il funzionario avvia le procedure di riscossione coattiva sia della tariffa che della sanzione e degli interessi.

L'avvio procedura di riscossione coattiva coincide con la sottoscrizione dell'atto d'ingiunzione - che funge da **precetto** - da parte del Funzionario responsabile. Successivamente l'atto d'ingiunzione-precetto viene consegnato al concessionario del Comune per il Servizio di riscossione coattiva delle entrate per la notificazione ed il prosieguo degli adempimenti previsti dal R.D. 639/1910.

3. Per i pagamenti effettuati oltre i termini di scadenza previsti dal presente regolamento, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso indicato nell'articolo 32 del Regolamento Comunale sulle entrate per il tempo di effettivo ritardo.

4. Le sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Comune acquisisce periodicamente d'Ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

ARTICOLO 25

Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 26

Prescrizione

1. La bollettazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere inviata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.
2. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del secondo anno successivo la data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione della tariffa.
3. Sulle somme da rimborsare deve essere corrisposto l'interesse calcolato al tasso di interesse legale vigente.

ARTICOLO 27

Disposizioni Transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2005.
2. E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al pagamento del servizio prestato a decorrere dal 01 gennaio 2005.
3. Il regolamento vigente per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto di competenza fino al 31 dicembre 2004.
4. A far data dal 01/01/2005 il Comune di Lendinara, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della determinazione della tariffa si baserà: sui dati reperiti nelle richieste di attivazione del servizio oppure sulle denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini della Tassa smaltimento Rifiuti, o per le utenze intestate a persone defunte entro il 31/12/2004 per le quali non sia stato prontamente dichiarato il nominativo del subentrante, si considererà quale soggetto passivo tenuto al versamento della tariffa e subentrante nell'utenza, il nuovo intestatario della scheda anagrafica reperito presso l'anagrafe per il nucleo familiare di riferimento.
5. Le istanze di agevolazioni presentate entro il 20/01/2005 ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettere a e b, e del comma 2 lettere a e b, dell'abrogato regolamento comunale per l'applicazione della Tassa smaltimento Rifiuti, sono trasmesse al servizio Assistenza e considerate alla stregua di quanto previsto nell'articolo 13 del presente regolamento.
6. Il Concessionario per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie attualmente individuato con determinazione del responsabile servizio contratti n. DP/209 del 29/09/2003, è competente anche alle funzioni previste dall'articolo 23 comma 6 del presente regolamento.

7. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia, quelle del Codice Civile e del Regolamento per la disciplina generale delle entrate del Comune di Lendinara.

allegato A

n. 1, punto 1. 1. 1., lettera a), della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915

I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata carta metallizzata carta adesiva, carta catramata fogli di plastica metallizzati e simili
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma. e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e Manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze e naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- maquette, linoleum tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica fila di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque Imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi caseina sanse esauste e simili scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate, su Processi Meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Allegato B

CAT.	DESCRIZIONE
5-6	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
5/4	cinematografi, teatri
3/4	autorimesse e magazzini senza vendita diretta
7/4	Campeggi, distributori carburanti impianti sportivi
3/s	Stabilimenti balneari
3/6	Esposizioni, autosaloni
4/c	Alberghi con ristorante
4/s	Alberghi senza ristorante
5/3	Case di cura e riposo, Caserme
5/2	Ospedali
2/2	Uffici, agenzie, studi professionali
2/3	Banche e Istituti di credito
3/11	Negozi abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
3/12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
3/15	negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli, antiquario
3/b	banchi di mercato beni durevoli
3/14	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere, estetista
3/15	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
3/16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
3/17	Attività industriali con capannoni di produzione
3/18	Attività artigianali di produzione beni specifici
4/4	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
4/5	Mense, birrerie, amburgherie
4/6	Bar, caffè, pasticceria
3/19	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
3/20	Plurilicenze alimentari e/o miste
3/21	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
3/28	Ipermercati, di generi misti
3/29	Banchi di mercato generi alimentari
3/30	discoteche, night club